

**ACCORDO DI PROGRAMMA FRA IL COMUNE DI MILANO
E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'APPROVAZIONE DEL
"PROGETTO PORTELLO"**

**AI SENSI DELL'ART. 34 DEL TESTO UNICO
DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
E DELL'ART. 9 DELLA L.R. 12 APRILE 1999 N. 9**

Handwritten signatures:
1. A stylized signature, possibly "G. M."
2. The letters "At" followed by a flourish
3. The letters "m le" followed by a flourish

INDICE

ARTICOLO 1 -	PREMESSE	12
ARTICOLO 2 -	AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO	12
ARTICOLO 3 -	OGGETTO, CONTENUTO ED OBIETTIVI DELL'ACCORDO	12
ARTICOLO 4 -	VERIFICA DELLE DOTAZIONI URBANIZZATIVE E DI STANDARD	17
ARTICOLO 5 -	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	18
ARTICOLO 6 -	INSEDIAMENTI COMMERCIALI	22
ARTICOLO 7 -	OBBLIGHI E PREVISIONI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI DERIVANTI DALL'A.D.P. "FIERA" 1994 E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA VIABILISTICO	23
ARTICOLO 8 -	COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGRAMMA	25
ARTICOLO 9 -	APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO	27
ARTICOLO 10 -	EFFETTI DI VARIANTE URBANISTICA	27
ARTICOLO 11 -	EFFETTI DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'	29
ARTICOLO 12 -	IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI	30

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' DI CONTROLLO	32
ARTICOLO 14 - VERIFICHE PERIODICHE	35
ARTICOLO 15 - VARIANTI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO	35
ARTICOLO 16 - DECADENZA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA	37
ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE	37
ARTICOLO 18 - SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA	37

ACCORDO DI PROGRAMMA
FRA IL COMUNE DI MILANO E LA REGIONE LOMBARDIA
PER L'APPROVAZIONE DEL "PROGETTO PORTELLO"
AI SENSI DELL'ART. 34 DEL TESTO UNICO
DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
E DELL'ART. 9 DELLA L.R. 12 APRILE 1999 N. 9

TRA

- REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Via F. Filzi n. 22, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Roberto Formigoni,
- e
- COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, in persona del Sindaco, Gabriele Albertini,

PREMESSO:

1. che con nota 11.12.1998 il Sindaco di Milano ha promosso – ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90 e degli articoli 2 e 7 della legge Regionale 15.5.1993 n. 14 – l'avvio della procedura per la stipulazione di un accordo di programma (A.d.P.) con la Regione Lombardia, riguardante l'attuazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana all'interno delle aree denominate "Portello" site in Comune di Milano;
2. che con deliberazione n. 40544 del 23.12.1998 la Giunta Regionale della Lombardia ha aderito alla predetta proposta d'accordo di programma, deliberazione pubblicata sul BURL n. 6 dell'8 febbraio 1999, al fine di consentire la presentazione di

eventuali proposte ed osservazioni;

3. che conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 14/93, con nota del Sindaco di Milano in data 1.4.1999, è stata convocata la Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni che si è insediata il giorno 13.4.1999 e che in pari data è stata nominata la relativa Segreteria tecnica, successivamente integrata a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale;
4. che i contenuti della riqualificazione urbanistica delle aree interessate dal "Progetto Portello" sono stati elaborati dagli Uffici tecnici del Comune di Milano, col supporto progettuale di Metropolitana Milanese S.p.A., al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
 - . riconversione delle aree industriali dismesse, mediante l'introduzione di funzioni residenziali, terziarie, commerciali artigianali e industriali;
 - . realizzazione di un grande parco urbano, di piazze attrezzate e di servizi pubblici;
 - . riorganizzazione del sistema viario della zona;
 - . creazione di vasti parcheggi pubblici;
5. che con deliberazione n. 83/99 del 26-27.7.1999, il Consiglio Comunale di Milano ha revocato gli atti di pianificazione urbanistica in precedenza adottati, ma non divenuti esecutivi, riguardanti le aree di cui trattasi, e specificamente la deliberazione consiliare n. 257/94 del 25.7.1994 concernente l'adozione della variante al P.R.G. vigente relativa alla Zona Speciale Z18



"Portello" ed alle aree comprese tra Via Silva, Viale Scarampo, Via Albani, e che, inoltre, con tale deliberazione il Consiglio Comunale – prefigurando già il successivo ricorso alle procedure dei Programmi Integrati di Intervento – ha preso atto dei contenuti del "Progetto Portello", dei contenuti del progetto preliminare delle opere infrastrutturali predisposto da M.M. Metropolitana Milanese S.p.A. e formulato indirizzi circa le iniziative atte a concludere un accordo complessivo con Ente Fiera Milano;

6. che, in ossequio al principio del giusto procedimento ed in conformità alle vigenti disposizioni, la citata deliberazione del Consiglio Comunale, corredata di tutti gli elaborati tecnici e grafici, è stata depositata in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 7.9.1999 al 6.10.1999, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo manifesti murali e che, nei trenta giorni successivi al suo deposito, sono pervenute all'Amministrazione Comunale osservazioni sui contenuti del provvedimento, presentate dai seguenti soggetti: Comitato Petitti Traiano, Cittadini della Zona Fiera e dell'Associazione Vivi e Progetta un'altra Milano, Vimercati Emilio – Fiano Emanuele Gruppo Consiliare D.S. Comune di Milano, Nuova Portello s.r.l., Sezione di Milano del Tiro a Segno Nazionale;
7. che tali osservazioni sono state valutate come contributo utile alla

definizione del presente Accordo, congiuntamente a quelle presentate da Ente Fiera di Milano con nota del 22.4.99 (prot. Comunale del 3.5.99 n. 90591.400), dalla Segreteria Tecnica in data 20 e 21 novembre 2000 ed esaminate e controdedotte dalla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni nella seduta del 21 novembre 2000; la Giunta Comunale nella seduta del 24 novembre 2000 ha preso atto di tali controdeduzioni, nei termini risultanti dai documenti allegati;

8. che nel corso dello svolgimento delle predette procedure di approvazione dell'Accordo di Programma, è entrata in vigore la Legge Regionale 12.4.1999 n. 9 introduttiva dell'istituto del "Programma integrato di intervento", la quale consente che, ricorrendone, come ricorrono, le condizioni di legge, gli accordi di programma in itinere possano essere ricondotti nell'ambito di tale strumento di programmazione e di pianificazione, secondo quanto anche espressamente indicato al punto 12 della circolare esplicativa di detta Legge Regionale, approvata con D.G.R. n. 44161 del 9.7.1999;
9. che ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. 9/99 il Consiglio Comunale di Milano, con deliberazione n. 48 del 5.6.2000, esecutiva, ha approvato il Documento d'inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata d'intervento sull'intero territorio comunale, in particolare individuando, tra gli obiettivi prioritari della programmazione integrata comunale, la



realizzazione dei predetti interventi di riqualificazione urbana nell'ambito del "Progetto Portello". La procedura di approvazione dei P.I.I. è delineata al capitolo X - Regole del Documento stesso;

10. che nel corso dello svolgimento delle predette procedure di approvazione dell'Accordo di Programma è entrata altresì in vigore la Legge Regionale 23.7.1999 n. 14, concernente norme in materia di commercio in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che stabilisce all'articolo 4, 1° comma che i Comuni definiscono i contenuti attinenti gli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto tra l'altro delle finalità indicate dall'art. 1 della legge stessa e delle indicazioni contenute nel Regolamento di attuazione;
11. che in data 21 luglio 2000 è stato emanato il Regolamento regionale n. 3 di attuazione di tale legge, il quale all'art. 6 fissa in mq. 2.500 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti il limite della superficie di vendita degli esercizi commerciali oltre il quale gli stessi si configurano come "grandi strutture di vendita", mentre all'art. 16 prevede che la realizzazione di insediamenti in tutto o in parte a funzione commerciale possa essere recepita in sede di Programmi Integrati di Intervento di cui alla L.R. 9/99, potendosi procedere contestualmente all'approvazione di tali strumenti di programmazione ed all'adeguamento previsto dall'art. 6, comma

Chen 87 n. 6

5, del D.lgs. 114/98;

12. che con Decreto n. F/42128 dell'8.10.1999, la Direzione Generale Urbanistica della Regione Lombardia ha disposto che gli interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzare nell'ambito del "Progetto Portello", venissero sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli articoli 5 e seguenti del D.P.R. 12.4.1996;

13. che Metropolitana Milanese S.p.A. su incarico del Comune di Milano e con la partecipazione dei consulenti dei principali soggetti privati proprietari delle aree interessate dal piano esecutivo ha redatto il prescritto Studio di Impatto Ambientale che è stato depositato e pubblicato a norma di legge il 26 giugno 2000;

14. che lo Studio di Impatto Ambientale corredato da tutti gli elaborati tecnici prescritti è stato nuovamente pubblicato in data 9 settembre 2000, al fine di assicurare la più vasta partecipazione al procedimento;

15. che con Decreto N. 26134 del 25 Ottobre 2000, allegato al presente Accordo, pubblicato sul B.U.R.L. n. 46 – serie ordinaria del 13 novembre 2000, la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia ha espresso - al termine della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 5 e seguenti del D.P.R. 12 Aprile 1996 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del "Progetto Portello", a condizione che si ottemperi ad una serie di prescrizioni (da l a

XXV) che si intendono qui integralmente richiamate;

16. che, per quel che riguarda il sistema viario principale, ed in particolare il collegamento tra la Via Gattamelata e Viale De Gasperi, il relativo progetto preliminare è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 2000 con deliberazione n. 69/2000 atti n. 916.450/P.G. 2000, sulla base di un importo complessivo di spesa di Lire 135 miliardi;
17. che con lettera impegnativa del 19 settembre 2000 in esito a quanto previsto dall'articolo 14 dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo sottoscritto il 25.3.1994, il Collegio Commissariale della Fondazione Fiera Milano ha dichiarato la disponibilità a realizzare con specifiche modalità e risorse finanziarie proprie complessivi 3.200 posti auto interrati nell'ambito delle previsioni del presente Accordo di Programma;
18. che il Consiglio Regionale della Lombardia, con deliberazione n. 48 del 17 ottobre 2000 ha approvato a sua volta tale progetto con un finanziamento a carico della Regione pari a Lire 25 miliardi ex lege n. 31/96;
19. che il Nucleo di consulenza del Comune di Milano per i Programmi Integrati di Intervento ha espresso parere favorevole sui contenuti del presente Accordo di Programma in data 13 novembre 2000;
20. che, a conclusione dei lavori della Segreteria Tecnica gli elaborati di progetto e gli atti che fanno parte integrante del presente



Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 21.11.00;

21. che i verbali delle riunioni svolte dalla Conferenza dei Rappresentanti e dalla Segreteria Tecnica sono depositati presso gli Uffici del Comune di Milano;

22. che, in attuazione di quanto previsto da apposito ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11.10.1999 (atti n. 3.369.450 P.G. 99) lettera I, il Sindaco del Comune di Milano ha proceduto in data 27 ottobre 2000 ad informare la Commissione Consiliare Urbanistica circa i contenuti del presente A.d.P.;

23. che si dà atto che gli atti assunti nella procedura di approvazione dell'Accordo di Programma, avviata anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/99, corrispondono alla previsione dell'art. 9 della Legge Regionale stessa;

24. che con deliberazione n. 2265 del 22.11.00 la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati del Programma Integrato di Intervento che ne costituiscono parte integrante;

25. che – alla luce dell'autorizzazione a siglare l'intesa conferita al Sindaco con la citata deliberazione consiliare n. 83/99 – con deliberazione protocollo n. 585.780 PG/2000 del 24.11.00 la Giunta Comunale, contestualmente alla presa d'atto delle controdeduzioni alle osservazioni, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato con le modalità e gli effetti di cui all'art. 34 del Testo Unico approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché della Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 9.

ARTICOLO 2 - AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

1. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, le aree oggetto del Programma Integrato di Intervento – riconducibili alle Unità di coordinamento progettuale rispettivamente contraddistinte sugli elaborati grafici, allegati al presente Accordo sotto 1B, con U1, U2 e U3 – sono indicate e catastalmente individuate sull'estratto catastale in scala 1:2000 costituente la Tav. n. 3 del Programma Integrato di Intervento.

ARTICOLO 3 - OGGETTO, CONTENUTO ED OBIETTIVI DELL'ACCORDO

1. Oggetto del presente Accordo è l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato "Progetto Portello", per l'attuazione degli interventi ivi previsti, diretti in particolare a:
A) realizzare un insediamento integrato con funzioni complesse, dotato di tutte le urbanizzazioni ed opere accessorie

necessarie per la sua ordinata collocazione sul territorio,
costituito da:

- edilizia a destinazione residenziale mq. 75.863 di
s.l.p.

di cui in regime convenzionato mq. 18.966

- edilizia a destinazione terziaria e ricettiva mq.
48.199 di s.l.p.

- edilizia a destinazione commerciale mq. 19.600 di
s.l.p.

- edilizia per artigianato/industriale mq. 5.100 di
s.l.p.

- edilizia per funzioni pubbliche mq. 2.963 di
s.l.p.

Totale s.l.p. edificabile mq.151.725 di
s.l.p.

B) realizzare un nuovo collegamento viario tra Piazzale Kennedy
e Via Teodorico mediante la costruzione in sotterranea della
nuova Via Gattamelata, con le relative connessioni con le aree
di parcheggio;

C) realizzare opere di viabilità di superficie interne ed esterne alle
aree ricomprese nel perimetro del P.I.I. secondo quanto
risultante negli atti di Programma, con la creazione del
cosiddetto "raddoppio dell'Accursio";

D) realizzare un sistema di parcheggi pubblici o di uso pubblico

per un totale di 148.138 mq. corrispondenti indicativamente a 5.200 posti auto, così ripartiti: 400 in superficie e 4.800 interrati. Dei predetti 4.800 posti auto interrati, 3.200 posti auto risultano in attuazione dell'A.d.P. per la riqualificazione del sistema fieristico lombardo di cui al D.P.G.R. n. 58521 dell'8.4.1994 (1.500 posti Portello Nord, 1.000 posti Portello Sud e 700 trasferiti dal parcheggio di via Scarampo che scende in tal modo da 1.200 a 500 posti auto), nonché 1.600 posti auto quali standard connessi all'intervento oggetto del presente A.d.P.;

- E) realizzare un parco pubblico e aree a verde attrezzato, della superficie complessiva di circa mq. 166.000;
 - F) realizzare una grande piazza di mq. 25.000, antistante i nuovi padiglioni fieristici, progettata in sintonia col disegno architettonico complessivo degli insediamenti preesistenti e futuri;
 - G) realizzare la quota di edilizia residenziale convenzionata di cui alla precedente lettera A) con possibilità per i soggetti attuatori di autonoma collocazione, secondo modalità e criteri che verranno definiti nelle convenzioni attuative.
2. Il Programma persegue obiettivi di riqualificazione urbana, territoriale, infrastrutturale ed ambientale di rilevante interesse, estesi ad un ambito di rilievo strategico sul territorio comunale, ed assicura effetti estesi a scala sovracomunale.
3. Il presente Accordo di Programma:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'AJ' and '46'.

- a) definisce gli interventi e le opere ammissibili ai fini della realizzazione dell'insediamento polifunzionale, in particolare individuati nella Relazione tecnica – Allegato 1A del Programma Integrato di Intervento – e nelle tavole progettuali da 00 a 15 del Programma stesso – Allegato 1B;
 - b) definisce gli interventi e le opere da realizzarsi a cura e spese degli operatori privati sia ai fini della urbanizzazione delle aree, sia ai fini del conseguimento degli obiettivi di riqualificazione sopra indicati, in particolare individuati nelle tavole progettuali di cui all'Allegato 1B del Programma Integrato di Intervento;
 - c) definisce la misura, le modalità, i termini, le garanzie per l'attuazione degli interventi ed in genere per l'adempimento degli obblighi, anche di concorso finanziario, posti a carico sia dei soggetti sottoscrittori dell'A.d.P. sia degli operatori privati, come individuati in particolare nella Relazione tecnica allegata al Programma Integrato di Intervento, nella annessa relazione economica e negli schemi di convenzione.
4. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti:
- ELABORATI COSTITUENTI IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "PROGETTO PORTELLO"
- . **1A** Relazione tecnica
 - . **1B** Elaborati grafici:
 - tav. 00 Strumenti urbanistici
 - tav. 0a Inquadramento territoriale

Am *Rf* *5li*

- tav. 1 Ricostruzione vicenda urbanistica
- tav. 2 Documentazione fotografica
- tav. 3 Estratto catastale
- tav. 4 Stato di fatto – Consistenza edilizia/demolizioni
- tav. 5 Reti tecnologiche in sottosuolo esistenti e di progetto
- tav. 6 Stato di fatto servizi e verde pubblico
- tav. 7 Sistema della mobilità – Quadro programmatico
- tav. 8 Principali interventi infrastrutturali e opere pubbliche a scala locale
- tav. 9 Ricognizione analitica e studi preparatori
- tav. 10 Linee guida morfologiche: planimetria
- tav. 11 Indicazioni per la progettazione e contenuti prescrittivi
- tav. 12 Azzonamento funzionale
- tav. 13 Progetto area posta tra le vie Silva, Scarampo e Albani
- tav. 14 Linee guida morfologiche: sezioni e profili
- tav. 15 Linee guida morfologiche: viste prospettiche
- . **1C** Relazione economica e piano finanziario/cronoprogramma
- . **1D** Computo estimativo di massima dei costi delle opere pubbliche
- . **1E** Schema di convenzione-quadro (Nuova Portello S.r.l./Auredia S.r.l.)
- . **1F** Schema di convenzione-quadro (da Esselunga S.p.A.)
- . **1G** Fotografie dell'area

Handwritten signature and initials: "Am Rf 46"

ELABORATI INERENTI I CONTENUTI DI VARIANTE
URBANISTICA

- . **2A** Tavola grafica
- . **2B** Testo delle disposizioni costituenti le "Norme particolari di attuazione: Programma Integrato di Intervento Progetto Portello".

**ARTICOLO 4 - VERIFICA DELLE DOTAZIONI URBANIZZATIVE
E DI STANDARD**

1. Al fine di ottemperare gli obblighi inerenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo articolo 5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 5, n. 1 della Legge n. 1150/42, il Programma Integrato prevede l'impegno degli operatori privati a cedere gratuitamente – ciascuno per la parte di sua competenza – al Comune di Milano aree per opere di urbanizzazione primaria per complessivi mq. 12.100 circa;
2. In relazione al disposto dell'art. 6 della L.R. n. 9/99, dell'art. 22 della L.R. 51/75 e dell'art. 4.5 della L.R. 14/99, tenuto conto altresì dei parametri di dotazione stabiliti dal Documento di inquadramento del Comune di Milano – capitolo X Regole paragrafo 228 – per la realizzazione dell'insediamento plurifunzionale integrato in oggetto deve sussistere una dotazione complessiva di aree per infrastrutture e servizi pubblici e di uso pubblico pari a mq. 234.568. A fronte di tale obbligo, il Programma Integrato prevede l'impegno degli operatori privati a



cedere gratuitamente – ciascuno per la parte di sua competenza
– al Comune di Milano la proprietà di aree per mq. 150.000 circa,
nonché ad asservire all'uso pubblico una superficie complessiva
di mq. 42.139 corrispondente indicativamente ai 1.600 posti auto
di cui al precedente art. 3.

3. Il Comune di Milano da parte sua conferisce aree di proprietà destinate o da destinarsi a standard urbanistici indicativamente pari a mq. 50.845; il Comune stesso dà atto che le aree per l'urbanizzazione secondaria di cui sopra previste in cessione, in asservimento o in conferimento, soddisfano gli obblighi di formazione di aree per standard pubblici connessi all'attuazione del Programma Integrato.

**ARTICOLO 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA,
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E
DI RIQUALIFICAZIONE URBANA**

1. L'Accordo di Programma comporta la realizzazione di un'opera infrastrutturale di rilevanza regionale, classificabile come opera di urbanizzazione primaria e consistente nel Collegamento via Gattamelata – viale De Gasperi, comprensivo di svincoli di raccordo con viale De Gasperi, tratta in galleria, svincoli Fiera e parcheggi e raccordi con la viabilità urbana, sulla base del progetto preliminare approvato dal Consiglio Comunale di Milano il 24 luglio 2000 a fronte di una previsione di spesa di lire 135 miliardi, col concorso di risorse finanziarie stanziare dalla Regione Lombardia nella misura di lire 25 miliardi.

Am *Rt* *46*

2. Recependo quanto stabilito dall'art. 14 – *Riqualificazione del polo urbano* - dell'Atto integrativo dell'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo già sottoscritto il 25 marzo 1994, il presente Accordo di Programma comporta la realizzazione di parcheggi interrati in corrispondenza del cosiddetto "raddoppio dell'Accursio" nonché sotto la prevista nuova piazza al Portello Sud, per un totale di 2.500 posti auto ai quali si aggiungono ulteriori 700 posti auto derivanti dalla riprogettazione del parcheggio di viale Scarampo, pure previsto dall'A.d.P. 1994, che scende in tal modo da 1.200 a 500 posti auto fuori terra, con accollo finanziario da parte della Fondazione Fiera Milano come da lettera impegnativa in data 19 settembre 2000 inviata dal Collegio Commissariale al Sindaco di Milano, fatto salvo l'esperimento della procedura di variante prevista dall'art. 14 dell'Atto integrativo surrichiamato.
3. Il Programma Integrato, fermo quanto disposto dal successivo art. 12, prevede l'impegno del Comune di Milano e degli operatori privati – ciascuno per la parte di sua competenza – a realizzare a propria cura e spese le seguenti opere di urbanizzazione, localizzate all'interno delle varie Unità di coordinamento progettuale e meglio descritte negli elaborati del Programma Integrato stesso:
- A) opere di urbanizzazione primaria:
- Viabilità di servizio ai nuovi insediamenti comprensiva di rete illuminazione e installazione pali luce

- . Viabilità a raso “raddoppio dell’Accursio”
- . Rete fognaria
- . Rete idrica
- . Rete gas
- . Cunicoli – sottoservizi
- . Rifacimento alveo torrente Pudiga
- . Opere di raccordo all’ingresso dei parcheggi e del padiglione 16 della Fiera Milano
- . Opere minori di completamento

B) opere di urbanizzazione secondaria:

- . Parco pubblico
- . Funzione di interesse pubblico interna al parco
- . Verde pubblico attrezzato
- . Piazze
- . Passerelle pedonali
- . Parcheggi in sottosuolo - standard (circa 1.600 posti auto)
- . Parcheggi in soprassuolo - standard (circa 400 posti auto)

4. L'esecuzione degli interventi previsti dal presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnico-economica costituente il Programma Integrato, con particolare riguardo ai contenuti del piano finanziario, del cronoprogramma e del computo estimativo delle opere pubbliche. Gli operatori privati proprietari delle aree interessate dal Programma sottoscriveranno accordi col Comune di Milano sulla base degli schemi di convenzione allegati, nonché ulteriori convenzioni attuative per ogni singola Unità di

coordinamento progettuale, anche per quanto concerne modalità e termini di richiesta e rilascio delle concessioni edilizie, termini di esecuzione e collaudo, modalità di trasferimento di aree al patrimonio indisponibile del Comune, determinazione ed aggiornamento dei costi delle opere, scomputo di tali costi dagli oneri di urbanizzazione, garanzie finanziarie.

5. Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 9/99 gli interventi contemplati nel Programma Integrato di Intervento oggetto del presente Accordo, costituendo, oltre che adempimento agli obblighi di legge, modalità di partecipazione privata al conseguimento degli obiettivi di riqualificazione ambientale, territoriale ed infrastrutturale perseguiti dal Programma Integrato, dovranno in ogni caso essere ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla data di pubblicazione dell'Accordo di Programma sul BURL per quanto concerne le opere pubbliche realizzate dal Comune di Milano ed entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla data della sottoscrizione delle Convenzioni attuative per quanto concerne le opere di urbanizzazione e le opere di ragione privata.
6. Il programma dei lavori e le fasi degli interventi pubblici e privati previsti negli elaborati del Programma Integrato di Intervento potranno essere modificati a cura del Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, previe le opportune istruttorie tecniche, solo nel caso di motivate esigenze, le quali, comunque, non potranno alterare i contenuti essenziali del Programma



stesso.

ARTICOLO 6 - INSEDIAMENTI COMMERCIALI

1. L'insediamento delle attività commerciali previste nel Programma è disciplinato dalle disposizioni della Regione Lombardia contenute nella L.R. 14/99, in attuazione del D.Lgs. 114/98, nonché nel Regolamento Regionale 21.7.2000 n. 3.
2. In particolare si dà atto che ai sensi dell'art. 16, 4° comma, del Regolamento regionale n. 3/2000, l'approvazione del P.I.I. costituisce, per le aree in esso comprese ed a tutti gli effetti di legge, atto di adeguamento ai criteri della Programmazione urbanistica commerciale in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 14/1999.
3. Il presente Accordo di Programma, che produce effetti di variante urbanistica come meglio specificato al successivo art. 10, prevede la realizzazione dei seguenti insediamenti commerciali:
 - A) Unità di Intervento U1: s.l.p. commerciale max mq. 2.600, da attuarsi tramite medie strutture di vendita e/o esercizi di vicinato;
 - B) Unità di Intervento U2: s.l.p. commerciale max mq. 15.500, da attuarsi tramite una grande struttura di vendita la cui superficie lorda di pavimento massima è fissata in mq. 6.500, medie strutture di vendita e/o esercizi di vicinato;
 - C) Unità di Intervento U3: s.l.p. commerciale max mq. 1.500, da attuarsi mediante esercizi di vicinato.
4. In ordine a quanto stabilito al precedente punto 3.B) per l'Unità

U2, la grande struttura di vendita non potrà in alcun modo essere mai accorpata con altre strutture, mentre le medie strutture non potranno tra loro costituire accorpamenti superiori a mq. 2.500 di superficie di vendita.

5. Si dà atto che la correlazione fra i procedimenti urbanistico-edilizi e quelli commerciali è disciplinata dal Titolo III – Capo II del Regolamento regionale 21.7.2000, n. 3, mentre il rilascio degli atti abilitativi urbanistico - edilizi e commerciali è subordinato alla stipulazione – da parte dei soggetti attuatori privati – di specifiche convenzioni attuative col Comune di Milano, sulla base di schemi che verranno approvati dalla Giunta Comunale, concernenti gli aspetti planivolumetrici delle singole Unità di coordinamento progettuale del P.I.I. e le caratteristiche tecniche delle inerenti opere urbanizzative.

**ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E PREVISIONI CONNESSI ALLA
REALIZZAZIONE DELLE OPERE
INFRASTRUTTURALI DERIVANTI DALL'A.d.P.
"FIERA" 1994 E RIORGANIZZAZIONE DEL
SISTEMA VIABILISTICO**

1. Le opere descritte ai punti 1. e 2. del precedente art. 5 verranno realizzate sulla base delle fasi progettuali e degli impegni finanziari di seguito indicati:

A) opera infrastrutturale di rilevanza regionale – nuova
Gattamelata

Anno 2001

lire 6 mld. a carico Comune Milano

Anno 2002	lire 40 mld. di cui 30 a carico Comune Milano e 10 a carico Regione Lombardia
Anno 2003	lire 40 mld. di cui 30 a carico Comune Milano e 10 a carico Regione Lombardia
Anno 2004	lire 15,7 mld. di cui 10,7 a carico Comune Milano e 5 a carico Regione Lombardia

B) realizzazione posti auto interrati in "doppio Accursio" e Portello Sud

B1) Unità di Intervento U1 – "doppio Accursio" 1.700/1900 posti auto

Anno 2003	lire 31 mld. a carico di Fondazione Fiera Milano
Anno 2004	lire 20 mld. a carico di Fondazione Fiera Milano

B2) Unità di Intervento U3 – piazza del Portello Sud 1.300/1500 posti auto

Anno 2003	lire 22,5 mld. a carico di Fondazione Fiera Milano
Anno 2004	lire 22,5 mld a carico di Fondazione Fiera Milano

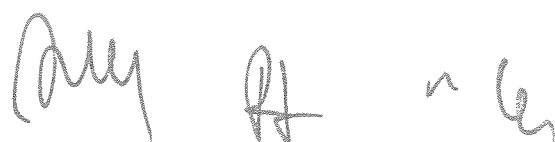
2. Gli impegni finanziari di cui al punto A) rientrano negli stanziamenti del Bilancio comunale stabiliti con la citata deliberazione consiliare n. 69/2000 e negli stanziamenti del Bilancio regionale stabiliti con la citata deliberazione consiliare n.48/2000. La realizzazione delle opere di cui al punto B) avverrà

Handwritten signatures and initials: "my", "Rt", and "n le".

sulla base di un piano di investimenti concordato tra Fondazione Fiera Milano e Comune di Milano e procederà secondo programmi e modalità definiti tra Fondazione Fiera Milano e soggetti privati attuatori, in relazione sia ai profili progettuali che ai profili gestionali delle opere. Per una più puntuale descrizione degli impegni finanziari e delle fasi temporali di attuazione si rinvia alla documentazione tecnico-economica allegata, con particolare riguardo ai contenuti del piano finanziario e del cronoprogramma.

ARTICOLO 8 - COMPATIBILITA' AMBIENTALE DEL PROGRAMMA

1. A seguito delle risultanze della valutazione di impatto ambientale, conclusasi con l'emanazione del Decreto regionale di compatibilità ambientale n. 26134 del 25 ottobre 2000, allegato al presente Accordo, il Programma Integrato di Intervento deve adeguarsi a tutte le prescrizioni (da I a XXV) in esso contenute e che si intendono qui integralmente richiamate.
2. L'obbligo di rilascio delle concessioni edilizie solo dopo che l'Amministrazione Provinciale avrà certificato l'avvenuta bonifica dei siti, previsto dalla prescrizione V), non precluderà la presentazione delle relative domande, il rispetto dei tempi di istruttoria delle stesse ed il programma temporale recepiti nelle convenzioni-quadro allegate al presente Accordo di Programma ed eventualmente nelle successive convenzioni attuative delle singole Unità di coordinamento progettuale del P.I.I..
3. In esito alla prescrizione XIV) che comporta il mantenimento della



attuale destinazione d'uso (sosta e movimentazione mezzi) sull'area di proprietà della Citroen S.p.A., così da non andare ad incidere sulla già delicata situazione veicolare in prossimità della Fiera, il Programma Integrato prevede, sia tramite adeguamenti grafici degli elaborati a suo tempo pubblicati, sia tramite ricalcolo complessivo delle superfici a standard, modalità di intervento limitate alla manutenzione straordinaria ed al risanamento conservativo delle funzioni attualmente in essere.

4. In relazione alla prescrizione XVIII) volta a privilegiare "quelle soluzioni progettuali che per localizzazione degli edifici ed orientamento delle facciate (soprattutto rispetto agli assi viari) minimizzino l'impatto sulle unità abitative", la collocazione della funzione residenziale in prossimità delle vie De Gasperi e Monteceneri-Serra, qualificate come "*particolarmente rumorose*", sarà oggetto di rideterminazione in sede di Convenzioni attuative rispetto a quanto previsto nella Tavola n.11 del Programma Integrato di Intervento.

In particolare, poiché il viale De Gasperi costituisce asse viario interessato dalle opere infrastrutturali previste dal presente Accordo di Programma, la funzione residenziale dell'Unità di coordinamento progettuale U1 viene collocata nell'Unità minima di intervento 1A, con conseguente allocazione delle altre funzioni nelle rimanenti unità minime. La consistenza delle superfici fondiari afferenti alle singole Unità minime di intervento si riallocherà con gli opportuni adeguamenti a sua volta in

dipendenza delle funzioni da insediare.

Conseguentemente, l'assetto viario previsto per l'Unità di coordinamento progettuale U1 verrà opportunamente adeguato nei soli collegamenti secondari, di concerto con il soggetto attuatore, in sede di redazione del progetto definitivo da parte di Metropolitana Milanese S.p.A..

ARTICOLO 9 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO

1. Le parti con il presente Accordo di Programma approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 9/99 e dell'art. 34 del T.U. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Programma Integrato di Intervento denominato "Progetto Portello".

ARTICOLO 10 - EFFETTI DI VARIANTE URBANISTICA

1. Il presente Accordo di Programma costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 9 e dell'art. 34 del Testo Unico di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Variante al P.R.G. vigente del Comune di Milano istitutiva di Zona Speciale, con riferimento agli elaborati grafici e normativi richiamati al precedente articolo 3, 4° comma, lettera b); specificamente, le *<Norme particolari di attuazione: Programma Integrato di Intervento "Progetto Portello">* assorbono le disposizioni già contenute agli articoli 1-2-3-4-5-6 della normativa di attuazione recepita dal provvedimento n. 83/99 del Consiglio Comunale di Milano, che prefigurava per l'approvazione del piano stesso il ricorso alla procedura dei Programmi Integrati di



Intervento, una volta approvato il Documento comunale di inquadramento previsto dall'art. 5 della L.R. 9/99.

2. Relativamente ai contenuti di variante urbanistica, si evidenzia che presso gli Uffici del Settore Pianificazione e Progettazione Urbana del Comune di Milano, la documentazione inerente gli aspetti di variazione urbanistica connessi all'Accordo di Programma – coincidente col nuovo Programma Integrato di Intervento – è stata depositata in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi preliminarmente alla sottoscrizione del presente Accordo, dal 7 settembre 1999 al 6 ottobre 1999, onde consentire a chiunque ne avesse interesse di formulare osservazioni o proposte, come riportato in premessa.

Entro il previsto periodo di trenta giorni, decorso in data 5 novembre 1999, sono pervenute n. 5 osservazioni, regolarmente esaminate unitamente alle osservazioni di Ente Fiera Milano presentate il 3 maggio 1999 e oggetto di proposta di controdeduzioni formulata dalla Segreteria Tecnica, fatta propria dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 21.11.00 e deliberata dalla G. C. prot. n. 585.780 PG/2000 del 24.11.00.

3. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Milano entro trenta giorni dalla stipulazione, a pena di decadenza. L'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione Lombardia, o dell'Assessore Delegato,



ai sensi del predetto art. 34 D.lgs. n. 267/2000, determinerà gli effetti di variazione urbanistica di cui alla medesima norma dalla data della sua pubblicazione sul BURL.

4. Qualora i soggetti privati attuatori non sottoscrivano le convenzioni-quadro allegate al presente Accordo ovvero non sottoscrivano nei termini stabiliti le convenzioni attuative per ciascuna Unità di coordinamento progettuale, le <Norme particolari di attuazione: Programma Integrato di Intervento "Progetto Portello">, ferme restando le destinazioni funzionali, saranno da intendersi automaticamente decadute ad ogni effetto in relazione alle singole Unità di coordinamento progettuale non convenzionate. Conseguentemente per tali ambiti del Programma Integrato di Intervento si procederà all'assunzione di Variante dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 10, 5° comma della L.R. 9/99.

ARTICOLO 11 - EFFETTI DI DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

1. L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 , comma 6 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche in esso previste, anche ai fini dell'eventuale esproprio di aree interessate alla relativa realizzazione.
2. Il Comune di Milano dà atto che, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esproprio delle predette aree, procederà a sua cura

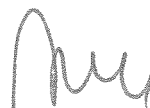


alle notifiche di cui all'art. 10 della L. 865/71 preliminarmente all'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di che trattasi.

3. Relativamente ai predetti effetti di dichiarazione di pubblica utilità, si evidenzia che l'esperimento delle procedure di pubblicazione richiamate al precedente articolo 10 è sostitutivo della notifica di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, giusta l'esclusione di tale incombente per le procedure concernenti atti generali di pianificazione e programmazione disposta dall'art. 13 della medesima L. 241/90.

ARTICOLO 12 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente il contenuto del presente Accordo di Programma ed annessi elaborati nella realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle destinazioni d'uso, così come stabilite dai contenuti urbanistici del Programma Integrato di Intervento oggetto di approvazione.
2. Il Comune di Milano si impegna:
 - a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, a pena di decadenza;
 - b) a stipulare entro novanta giorni dalla definitiva approvazione del presente Accordo le convenzioni-quadro del Programma Integrato di Intervento, secondo gli appositi schemi allegati rispettivamente sotto 1E e 1F nonché a stipulare - entro un anno dalla definitiva approvazione del Programma Integrato di



Intervento e sulla base di schemi che saranno approvati dalla Giunta Comunale – le specifiche convenzioni attuative che recepiranno i contenuti planivolumetrici delle singole Unità di coordinamento progettuale, indicando contemporaneamente le caratteristiche tecniche delle opere di urbanizzazione previste dal Programma e le relative cessioni patrimoniali, nonché le modalità di utilizzo da parte dell'Amministrazione delle somme eventualmente introitate in virtù della monetizzazione di quote di standard;

- c) ad assumere, in caso di rifiuto od inerzia di tutti gli operatori alla stipulazione delle convenzioni-quadro o delle convenzioni attuative, le misure previste dall'art. 10, comma 4, della L.R. 9/99 , ovvero nel caso di cui al precedente art. 10 comma 4 del presente Accordo a dichiarare la cessazione di efficacia degli effetti di variante urbanistica nei termini di cui al medesimo art. 10, comma 4, per le Unità di coordinamento progettuale non convenzionate;
- d) a rilasciare le concessioni edilizie ed ogni altro eventuale atto autorizzativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento, entro i termini indicati nelle convenzioni-quadro e nelle specifiche convenzioni attuative di cui alla precedente lettera b) e comunque entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;
- e) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle

disposizioni di cui al precedente articolo 6;

- f) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;
- g) ad eseguire le opere pubbliche previste dalla deliberazione n. 69/2000 adottata dal Consiglio Comunale il 24 luglio 2000.

3. La Regione Lombardia si impegna:

- a) ad emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo;
- b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul BURL del predetto decreto;
- c) ad assicurare, nei tempi e nei modi stabiliti e comunque nell'arco del triennio 2002/2004, l'erogazione della somma complessiva di lire 25 miliardi quale cofinanziamento dell'opera infrastrutturale di rilevanza regionale.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DI VIGILANZA ED ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore al Territorio e all'Urbanistica, se delegato, e dal Sindaco del Comune di Milano o dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio, se delegato.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni inerenti il Programma Integrato di Intervento;
- b) individuare elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e/o di altri soggetti eventualmente interessati, ivi compresi gli operatori privati e altre Amministrazioni pubbliche coinvolte a qualsiasi titolo nell'attuazione degli interventi, per l'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del Programma Integrato di Intervento;
- d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza previste al successivo art. 16;
- e) assumere le iniziative di competenza del Collegio per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento come definiti al successivo art. 15.4;
- f) approvare – giusto il disposto del punto 10 della circolare

Am *pt* *h* *le*

esplicativa approvata con D.G.R.L. n. VI/44161 del 9.7.1999 di cui alle premesse – le varianti eccedenti le previsioni dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale 23.6.1997, n. 23, ai progetti planivolumetrici di cui alle Tavole 10 e 11 allegate sotto 1B al presente Accordo nonché di cui alle convenzioni attuative del Programma Integrato di Intervento che si rendano necessarie a seguito di motivate ed imprevedibili esigenze tecniche conseguenti, in particolare, all'esecuzione delle opere di bonifica delle aree e sempre che tali varianti non incidano sul dimensionamento complessivo degli interventi previsti;

g) prendere atto delle varianti rientranti nei disposti dell'art. 7, comma 10 della Legge Regionale 23/97 nonché consistenti in trasferimenti volumetrici tra Unità di coordinamento progettuale limitati al 25% delle funzioni insediabili, ferma la s.l.p. massima per ciascuna Unità, assentite direttamente dal Comune in sede esecutiva.

3. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal Programma Integrato, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione che alle opere private, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del Comune di Milano, che provvederanno a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.
4. Il Collegio di Vigilanza si avvarrà della Segreteria Tecnica già nominata ai fini della attuazione del presente Accordo.
5. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale



compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

ARTICOLO 14 - VERIFICHE PERIODICHE

1. Il presente Accordo di Programma potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qual volta lo riterrà necessario.

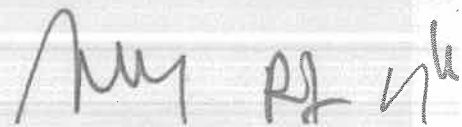
ARTICOLO 15 - VARIANTI AL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. 9/99, le varianti al Programma Integrato di Intervento, conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della L.R. 23/97, possono essere determinate ed assunte dal Comune di Milano in sede esecutiva, unitamente ai trasferimenti volumetrici biunivoci consentiti dall'art. 8 della normativa tecnica di attuazione del Programma. In tali casi il Comune di Milano comunicherà l'avvenuta approvazione di dette varianti al Collegio di Vigilanza, nella prima seduta utile.
2. In conformità a quanto disposto dal punto 10 della Circolare esplicativa dei Programmi Integrati di Intervento approvata con D.G.R.L. n. VI/44161 del 9.7.1999, la competenza ad approvare le varianti eccedenti quelle di cui al comma 1 spetta al Collegio di Vigilanza,
3. Il Collegio di Vigilanza eserciterà tale propria competenza verificando la compatibilità della variante proposta con gli obiettivi

primari del Programma Integrato di Intervento, tenuto conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, innovazioni tecnologiche, necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi pubblici e privati, necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni del Programma Integrato, e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

4. Fuori dai casi di cui sopra, qualora la modifica riguardi l'impianto tipologico complessivo, la localizzazione delle funzioni – con esclusione di quelle interne ad ogni singola unità di coordinamento progettuale -, delle opere pubbliche ed urbanizzative ed incida sui sottoindicati aspetti urbanistici primari del Programma Integrato di Intervento, il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo.

Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari del Programma Integrato, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili e della ripartizione tra di esse della predetta capacità edificatoria, la dotazione di aree a standard prevista ed ogni altro elemento normativo stabilito con le <Norme particolari di attuazione: Programma Integrato di Intervento "Progetto Portello">.



approvate con il presente Accordo di Programma.

**ARTICOLO 16 - DECADENZA DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA**

1. Costituisce motivo di decadenza dell'Accordo di Programma il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 10, comma 4, della L.R. 9/99 per la decadenza del Programma Integrato di Intervento. L'avveramento di tali condizioni è da intendersi prodotto qualora non sia dia luogo alla sottoscrizione delle convenzioni riguardanti tutte le Unità di coordinamento progettuale previste.
2. Il presente Accordo di Programma decade altresì in caso di sua completa inattuazione, e di inutile esperimento delle attività, anche di intimazione, poste in essere per garantirne l'esecuzione.

ARTICOLO 17 - CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo, competente è l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 18 - SOTTOSCRIZIONE, EFFETTI E DURATA

1. Ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa ratifica dello stesso da parte del Consiglio Comunale di Milano, con gli effetti previsti dal medesimo art. 34 e dall'art. 9 della L.R. 9/99.
2. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, con gli estremi dell'avvenuta ratifica a cura del Consiglio Comunale di Milano.

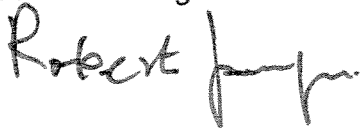
3. Le previsioni di cui all'art. 10 determinano le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale del Comune di Milano.
4. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno a realizzarle nei tempi indicati dal Programma Integrato di Intervento.
5. La durata del Programma Integrato di Intervento è fissata in anni dieci dalla data di stipulazione delle convenzioni attuative aventi i contenuti di cui all'art. 10, 1° comma L.R. 9/99.

Milano, lì 25 novembre 2000

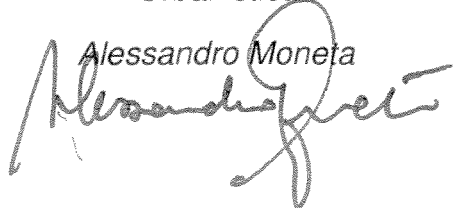
Regione Lombardia

Il Presidente

Roberto Formigoni



L'Assessore al Territorio e
Urbanistica

Alessandro Moneta


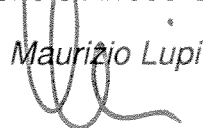
Comune di Milano

Il Sindaco

Gabriele Albertini



L'Assessore allo Sviluppo del
Territorio e Arredo Urbano

Maurizio Lupi


ALLEGATO 1

ELABORATI COSTITUENTI IL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "PROGETTO PORTELLO"

1A Relazione tecnica

1B Elaborati grafici

tav. 00 Strumenti urbanistici

tav. 0a Inquadramento territoriale

tav. 1 Ricostruzione vicenda urbanistica

tav. 2 Documentazione fotografica

tav. 3 Estratto catastale

tav. 4 Stato di fatto – Consistenza edilizia/demolizioni

tav. 5 Reti tecnologiche in sottosuolo esistenti e di progetto

tav. 6 Stato di fatto servizi e verde pubblico

tav. 7 Sistema della mobilità – Quadro programmatico

tav. 8 Principali interventi infrastrutturali e opere pubbliche a scala locale

tav. 9 Ricognizione analitica e studi preparatori

tav. 10 Linee guida morfologiche: planimetria

tav. 11 Indicazioni per la progettazione e contenuti prescrittivi

tav. 12 Azzonamento funzionale

tav. 13 Progetto area posta tra le vie Silva, Scarampo e Albani

tav. 14 Linee guida morfologiche: sezioni e profili

tav. 15 Linee guida morfologiche: viste prospettiche

1C Relazione economica e piano finanziario/cronoprogramma

1D Computo estimativo di massima dei costi delle opere

pubbliche

- . **1E** Schema di convenzione-quadro (Nuova Portello S.r.l./Auredia S.r.l.)
- . **1F** Schema di convenzione-quadro (Esselunga S.p.A.)
- . **1G** Fotografie dell'area

ALLEGATO 2

ELABORATI INERENTI I CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA

- . **2A** Tavola grafica
- . **2B** Testo delle disposizioni costituenti le "Norme particolari di attuazione: Programma Integrato di Intervento Progetto Portello".

ALLEGATO 3

PROVVEDIMENTI E IMPEGNATIVE

- . **3A** Deliberazione Consiglio Comunale di Milano n. 83/1999 completa degli elaborati a corredo
- . **3B** Deliberazione Consiglio Comunale di Milano n. 69/2000 (estratto)
- . **3C** Deliberazione Consiglio Regionale della Lombardia n. 48/2000 (estratto)
- . **3D** Decreto Regionale di compatibilità ambientale n. 26134/2000
- . **3E** Impegnativa Fondazione Fiera Milano 19.9.2000

ALLEGATO 4

ELABORATI INERENTI IL PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - COLLEGAMENTO VIA



GATTAMELATA/VIALE DE GASPERI

- . Elaborati grafici da 4.1 a 4.14 – progetto Metropolitana Milanese S.p.A.
- . Relazione tecnica 4.15 ed elenco elaborati 4.16

Aug

Bl

u.
n